



Comune di Aliano

Provincia di Matera

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.11.2020

OGGETTO: Revisione periodica delle società Partecipate possedute del Comune di Aliano al 31.12.2019, Art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 - D. Lgs. 16.06.2017, n. 100. Approvazione.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **16,00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del **SINDACO**, con appositi avvisi notificati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** in **PRIMA** convocazione.

Presente

All'adunanza risultano presenti, il Sindaco **Sig. Luigi DE LORENZO**

SI

e i seguenti Consiglieri:

			Presente				presente
1	AMOROSI	Giuseppe	SI	7	MASELLI	Antonio	SI
2	AURELIO	Michele	NO				
3	CALDARARO	Antonio	SI				
4	LOMBARDI	Salvatore	SI				
5	CARDINALE	Antonio	SI				
6	LATRONICO	Donata	SI				

Assume la presidenza il **sig. Luigi DE LORENZO**.

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Giovanni CONTE** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Il Presidente, constatata che il numero di **07** Consiglieri presenti su **08** assegnati, rende legale e valida l'adunanza, trattandosi di **Prima** convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **04** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata:

- i responsabili dei servizi interessati per la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario, per la regolarità contabile;
- hanno espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, pareri favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

RILEVATO che il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2019, individuando quelle che devono essere alienate.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art.24, c.1, T.U.S.P.

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dal disposto del presente provvedimento.

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera.

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono al momento motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni in essere.

PRESO ATTO che eventuali successive alienazioni delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.-

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.-

RILEVATO che a seguito della presente revisione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

ND	Denominazione	Classificazione	% di part.	Fondo di dotazione/capitale sociale
1	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	Società partecipata	0,12	21.573.764,00
2	Gruppo di azione locale Le Macine	Ente strumentale partecipato in liquidazione	4,59	100.000,00
3	GAL LUCANIA INTERIORE S.R.L.	S.R.L.	2,25	200.000,00
4	Parco Letterario "C. Levi"	S.C.A.R.L.	20,00	2.065,83

Evidenziato che per quanto concerne il GAL Le Macine il capitale sociale è stato ridotto da € 200.000,00 a 100.000,00 e che a tutt'oggi questo ente non ha ancora ricevuto dallo stesso GAL la restituzione, a seguito della riduzione del capitale, di parte della quota versata a suo tempo;

Visto lo statuto comunale;

ACQUISITO, il parere del responsabile dell'area finanziaria;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: Presenti n. 7 - Assenti n. 1 - Votanti n. 7 - Astenuti n. 0 - Favorevoli n. 7 - Contrari n. 0,

DELIBERA

- I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2019, accertandole come di seguito:

ND	Denominazione	Classificazione	% di part.	Fondo di dotazione/capitale sociale
1	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	Società partecipata	0,12	21.573.764,00
2	Gruppo di azione locale Le Macine	Ente strumentale partecipato in liquidazione	4,59	100.000,00
3	GAL LUCANIA INTERIORE S.R.L.	S.R.L.	2,25	200.000,00
4	Parco Letterario "C. Levi"	S.C.A.R.L.	20,00	2.065,83

- II. di dare atto che per quanto concerne la situazione del GAL Le Macine la situazione è la seguente:
- il capitale sociale è stato ridotto da € 200.000,00 a 100.000,00 e che a tutt'oggi questo ente non ha ancora ricevuto dallo stesso GAL la restituzione, a seguito della riduzione del capitale, di parte della quota versata a suo tempo;
 - è in fase di procedura di liquidazione per cui si intende applicato l'art. 20 comma 1 del TUSP, soppressione mediante messa in liquidazione ;
- III. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- IV. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- V. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

- VI. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- VII. di dichiarare , con voti unanimi resi legalmente , il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Indi, successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l'urgenza del provvedimento essendo imminente la scadenza dell'adempimento della ricognizione.
CON SEPARATA votazione e seguente risultato: Presenti n. 7 - Assenti n. 1 - Votanti n. 7 - Astenuti n. 0 - Favorevoli n. 7 - Contrari n. 0,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (geom. Luigi DE LORENZO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Giovanni CONTE)

- Pubblicato all'albo on line il **07 DIC 2020** Reg. n. **683** per
quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1°, del D. Lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li **07 DIC 2020**

Il Responsabile del servizio



Luigi De Lorenzo

Il sottoscritto **ATTESTA** che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva** il _____ perché:
- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, C. 4 d. Lgs. n. 267/2000)
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 D. Lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale li **07 DIC 2020**

Il Responsabile del servizio



[Signature]

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso:

- amministrativo
- di ufficio
- consentito

Dalla Residenza Comunale, li **07 DIC 2020**

Il Responsabile del servizio



[Signature]